



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 34 del reg.

Del 29/09/2020

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore **19,10** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	AGNELLO Manuel	X	
2	CONDIPODERO Cono	X		8	MURABITO Basilio		X
3	PISCIONERI Linda	X		9	RICCIARDELLO Rosaria		X
4	DECIMO Nunziata	X		10	BONINA Marisa	X	
5	BONINA Antonino	X		11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano	X	
6	FAUSTINO Piero	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
	Assegnati n. 12					Presenti n.10	
	In carica n. 12					Assenti n. 2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Avv.to Domenico Magistro
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che è presente: il Vice Sindaco.



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1082 DEL 24/09/2020

DA SOTTOPORRE ALLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 34 DEL 29/09/2020


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE

Proponente: Vice Sindaco-Assessore al Ramo

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di applicare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo cumulo di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi riferimenti caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla L.160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale ha ulteriormente differito il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli Enti Locali al 30/09/2020;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

CHE limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** il «Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO CHE** il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4. **DI STABILIRE**, eccezionalmente per il 2020, il pagamento della TARI con le scadenze in 3 rate più eventuale conguaglio, così come previsto dalla Delibera di Consiglio n. 19 del 29/07/2020;
5. **DI DARE ATTO** del parere espresso dal Collegio dei Revisori pervenuto al protocollo di questo Ente in data 24/09/2020 n. 15308;
6. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-Bis del D.L. 30/04/19 n.34, convertito nella L. n.58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
7. **DI PUBBLICARE** all'Albo Pretorio dell'Ente il presente atto e il regolamento suddetto sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

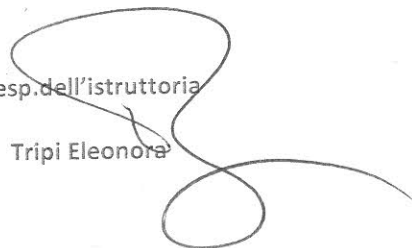
Il Proponente

Vice Sindaco Carmelo Zino



La resp. dell'istruttoria

Tripi Eleonora





COMUNE DI BROLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Presupposto e soggetti passivi	» 3
Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali	» 3
Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	» 3
Art. 5 - Locali ed aree non soggetti al tributo	» 4
Art. 6 - Base imponibile della tassa	» 5

TITOLO II - TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa	» 6
Art. 8 - Copertura dei costi del servizio	» 7
Art. 9 - Piano finanziario	» 7
Art. 10 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche	» 8
Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	» 9
Art. 12 - Obbligazione tributaria	» 9

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 13 - Riduzione per zone non servite	» 10
Art. 14 - Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio	» 10
Art. 15 - Riduzione a favore delle utenze domestiche che effettuano il conferimento diretto presso il CCR	
Art. 16 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo	» 10
Art. 17 - Riduzioni per i pensionati AIRE	» 11
Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio	» 12
Art. 19 - Cumulo riduzioni	» 12
Art. 20 - TARI giornaliera	» 12
Art. 21 - Tributo provinciale	» 13

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 22 - Dichiarazione	» 13
Art. 23 - Riscossione	» 14
Art. 24 - Funzionario responsabile del tributo	» 15

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 25 - Verifiche e accertamenti	» 16
Art. 26 - Accertamento con adesione	» 16

Art. 27 - <i>Rimborsi</i>	»	16
Art. 28 - <i>Sanzioni</i>	»	16
Art. 29 - <i>Ravvedimento</i>	»	17
Art. 30 - <i>Interessi</i>	»	17

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 31 - <i>Riscossione coattiva</i>	»	17
Art. 32 - <i>Contenzioso</i>	»	18
Art. 33 - <i>Interpello</i>	»	18

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - <i>Norma di rinvio</i>	»	18
Art. 35 - <i>Entrata in vigore</i>	»	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;

- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 6

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il

produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applica il 20% di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

7. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 7

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) *ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#);*

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dalla legge.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

6. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla [determinazione ARERA n°2/DRIF/2020](#).

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 9

Piano finanziario

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#), nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Art. 10

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametricate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a sei mesi, di uno o più componenti del nucleo in:

case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc., lavoro o studio in altra regione o all'estero, ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (o altra durata).

7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:

- in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica;
- in n. 02 unità;
- in relazione alla dimensione dell’alloggio (es: fino a 30 mq – n. 1 occupante; da 31 mq a 50 – n. 2 occupanti e da oltre 50 mq n.03 componenti);

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in due unità .

Art. 11

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento a quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell’attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi . Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie previste dalla legge , si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 50 % della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L’istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione

Art. 12

Obbligazione tributaria

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, il possesso.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 13

Riduzione per zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a cinquecento metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 20 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a cinquecento metri lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 14

Riduzione a favore delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10 %;

Art. 15

Riduzione a favore delle utenze domestiche che effettuano il conferimento presso il C.C.R.

1. Per le sole utenze domestiche, operano le premialità e le riduzioni previste e disciplinate dalla sezione III (artt. 28-35) del Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata dell' Aro del Comune di Brolo, approvato con delibera di C.C. n. 07 del 30/03/2018;

Art. 16

Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti assimilati conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17

Riduzioni per i pensionati AIRE

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta del 10 %. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Art. 18

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 90 % della tariffa, per il periodo di accertata interruzione del servizio.

Art. 19

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione già precedentemente accordata.

Art. 20

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 30 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 21

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 22

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 gg dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune o a mezzo pec del Comune o per posta raccomandata .

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 23

Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato per l'anno 2020 così' come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2020. Per gli anni successivi il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in Maggio, Settembre e Dicembre rate, scadenti il 20 del mese successivo alle singole scadenze o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#). I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 10.00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

– di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 e degli interessi calcolati ai sensi del presente regolamento e le spese di notifica;

Art. 24

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 25

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10.00.

Art. 26

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Art. 27

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10.00 .

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Art. 29

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 30

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 31

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 25, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 10.00

Art. 32

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D.Lgs. 546/1992](#).

Art. 33

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Laddove non in contrasto con quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento, restano ferme le previsioni introdotte con il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata dell'Aro del Comune di Brolo, approvato con delibera di C.C. n. 07 del 30/03/2018;

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2020 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente e sul link "amministrazione trasparente" e sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.

COMUNE DI BROLO

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori

VISTA la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 1062 del 22/09/2020 avente ad oggetto:
"Approvazione regolamento per l'applicazione delle tasse sui rifiuti (TARI)".

PREMESSO che: - il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); - l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 738 L. 160 del 23/12/2019 che abolito a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle norme relative alla TARI

VISTO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

Visto l'allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto lo stesso conforme alla normativa di riferimento

// Collegio , per quanto di competenza esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Collegio , per quanto di competenza esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Brolo 23/09/2020

I Revisori dei Conti

Dott. ssa Laura Di Bella - Presidente(*)

Dott. Diego Stagnitto – Componente (*)

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

PARERE REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000.

Brolo, 24-08-2020

Il Responsabile dell'Area E/F

Eleonora Tripi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Eleonora Tripi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 24-08-2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Eleonora Tripi

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per l'applicazione delle tasse sui rifiuti (TARI)"* dando lettura dell'oggetto della proposta ed invita il Vice Sindaco a voler relazionare in merito.

Interviene il Vice Sindaco il quale illustra ampiamente la proposta oggettivata soffermandosi sull'iter procedimentale seguito nonché su alcuni aspetti di particolare importanza dello strumento in discussione.

Interviene il consigliere di minoranza Scaffidi L.G. il quale, preliminarmente, chiede chiarimenti in ordine all'art. 28 del regolamento stante che a suo parere andava meglio esplicitato anche perché non vi è convergenza con successivi articoli,

- Entra il Sindaco-

Lamenta che sull'argomento da parte dell'Amministrazione c'è stata confusione più politica che tecnica.

Ricorda che l'attuale Amministrazione si era impegnata per gli esercenti la cui attività, per causa emergenza Covid, era rimasta chiusa, a prevedere nelle bollette corrispondenti riduzione del tributo, invece, ad oggi, nulla è stato fatto.

Chiede, altresì, come verrà determinato, sempre con riferimento agli esercenti, il congruo del tributo. Se lo stesso verrà determinato con riferimento alla tariffa 2019 o, invece, con riferimento alle nuove tariffe definite dal nuovo piano finanziario ancora da approvare.

Conclude annunciando che per quanto prima detto si asterrà dalla votazione.

Entra l'Assessore Fioravanti.

Interviene il consigliere Bonina Marisa il quale manifesta perplessità in ordine ad alcuni articoli di detto regolamento ed, in particolare, per gli artt. 14 e 15

Interviene nuovamente il Vice Sindaco il quale fornisce sommariamente chiarimenti in ordine a quanto prima rappresentato dai consiglieri Scaffidi e Bonina.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la proposta in discussione.

Procedutosi a votazione, la proposta di deliberazione che precede, è approvata con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (*Scaffidi L.G. Bonina M. e Miracola C.*)

Il Presidente propone, indi, di votare l'immediata esecutività della delibera.

Con separata votazione la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (*Scaffidi L.G. Bonina M. e Miracola C.*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO l'unito parere favorevole dell'Organo di Revisione, pervenuto in data 24/09/2020 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 15306;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI gli interventi suddetti ed in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Avv.to Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano
Dott. Corò Condipodero

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 12.10.2020 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED
COMUNE DI BROLO
Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano